REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 76 del 02/09/2025

VISTO	l'art. 3 della Costituzione "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*";
VISTO	l'art. 34 della Costituzione "*La scuola è aperta a tutti*";
VISTO	l'art. 32 della Costituzione "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*";
VISTO	il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguardante "*il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni*";
VISTO	il D.lgs. 112/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
VISTO	Il D.P.R. 275/1999 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
VISTA	la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTO	Il D.lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*
VISTA	la Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 concernente le "*Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico*"
VISTA	la nota MIUR protocollo n. 321 del 10 gennaio 2007;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3 del 04 gennaio 2019 in cui si recepiscono le Raccomandazioni ministeriali del 25 novembre 2005 contenenti *le Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, per tutelarne il diritto allo studio e alla salute nelle strutture scolastiche;*
VISTO	il Decreto del Direttore della direzione farmaceutico, protesica, dispositivi medici n. 6 del 27 marzo 2019 relativo alla definizione e adozione dei moduli per la richiesta di somministrazione di farmaci a scuola in attuazione della D.G.R. n. 3 del 4.1.2019 "*Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento*";
VISTO	Il CCNL 2021/2024 del 18 gennaio 2024;
VISTO	l'art. 593 del Codice Penale;
VISTO	l'art. 23 "*Somministrazione farmaci*" al CAPO II - Funzionamento della scuola - del Regolamento d'Istituto (approvato il 27/08/2015);
TENUTO CONTO	che la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuti l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la Scuola (orario scolastico);
CONSIDERATO	che a Scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica;

SI DISPONE
l'adozione del seguente Regolamento

ART. 1 CAMPO D'INTERVENTO

a) La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;

b) in ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità, in circostanze riferibili a patologie croniche e in patologie acute diagnosticate dal MMG, PLD o medico specialista del servizio sanitario nazionale;
c) durante l'orario scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire in altro momento e la cui omissione può causare danni alla salute dell'allievo;
d) il personale scolastico è tenuto alla somministrazione sulla base della volontaria disponibilità fermo restando gli obblighi di cui all'art. 593 del Codice Penale;
e) il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, nell'interesse del proprio figlio, è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi patologia in atto che potenzialmente possa determinare una situazione di emergenza, direttamente all'Istituto mediante comunicazione in forma riservata all'indirizzo PEC tvic876001@pec.istruzione.it o all'indirizzo PEO tvic876001@istruzione.it

ART. 2 – SOGGETTI COINVOLTI

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico vede coinvolti, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- la scuola: Dirigente Scolastico, personale docente ed ATA;
- gli operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali.

ART. 3 – MODALITÀ D'INTERVENTO

3.1 RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA

L'istanza relativa alla somministrazione di farmaci salvavita durante l'orario scolastico deve essere inoltrata dai genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico mediante la compilazione dell'apposita modulistica (Allegato 1 – "*Richiesta somministrazione farmaci salvavita*").

Nella richiesta i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, sollevando il personale scolastico da eventuali responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione della terapia farmacologica, autorizzano i docenti e/o i collaboratori scolastici, resisi volontariamente disponibili, alla somministrazione del farmaco salvavita di cui l'alunno/a necessita.

L'Allegato 1, presentato dai genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, deve essere accompagnato dalla prescrizione del medico curante o PDL o MMG (Allegato 2 "*Certificato del medico curante pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per la somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico*").

La prescrizione compilata in modo chiaro e leggibile deve contenere l'esplicita indicazione:

- dati anagrafici dell'alunno/a
- sede di frequenza
- indicazione della patologia
- sintomi
- nome commerciale del farmaco
- modalità di somministrazione del farmaco
- dosaggio
- modalità di conservazione del farmaco
- eventuale autosomministrazione (in considerazione del grado di responsabilità dell'alunno/a)
- la certificazione che la somministrazione possa essere effettuata da parte di personale non sanitario, non essendo richieste né il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

3.2 AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico, vista la richiesta inoltrata dai genitori e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, sentito nel merito il Direttore dei Servizi generali e amministrativi, verifica la disponibilità:

- nei locali scolastici del luogo e dell'ambiente adeguato alla conservazione del farmaco così come meglio specificata nell'Allegato 2;
- del personale scolastico, fatti salvi gli obblighi previsti dal vigente CCNL, opportunamente formato (che abbia seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o nell'ambito del personale già nominato come addetto al Primo Soccorso ai sensi del D. L. 81/08), volontariamente disponibile alla somministrazione del farmaco in oggetto.

Resto ferma la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di autorizzare l'ingresso dei genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o soggetto opportunamente delegato nei locali scolastici per la somministrazione del farmaco prescritto.

Qualora dovesse occorrerne la necessità il Dirigente organizza con il medico curante, PDL o MMG un incontro formativo con gli operatori scolastici interessati, del quale verrà redatto apposito verbale con firma dei partecipanti.
Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico è tenuto a segnalare per iscritto al Dirigente scolastico motivandone le ragioni.

Sulla base della documentazione presentata e della disponibilità ricevuta il Dirigente Scolastico o suo delegato avrà cura di redigere un *Protocollo somministrazione farmaci* (Allegato 3 d'ora in poi *Protocollo*), opportunamente condiviso in un incontro tra il personale scolastico coinvolto e i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Di tale incontro sarà redatto verbale (Allegato 4 – "*Verbale incontro somministrazione farmaci*") che andrà riconsegnato, unitamente al *Protocollo* sottoscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato, per opportuna acquisizione agli atti e protocollo riservato.
Il medesimo *Protocollo* una volta vidimato digitalmente dal Dirigente Scolastico verrà consegnato in duplice copia al Coordinatore di classe per assicurare un'adeguata conservazione nella sede scolastica di frequenza:

1. una copia sarà depositata, in busta chiusa e riservata, tra la documentazione della classe,
2. una copia accompagnerà il farmaco (busta chiusa e riservata).

I genitori e/o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale avranno cura di affidare il farmaco oggetto della terapia farmacologica.

Ancorché nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei alla conservazione o non sia rintracciata alcuna disponibilità o persone formate, il Dirigente avrà facoltà di interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche tale ricerca dovesse rivelarsi infruttuosa, il Dirigente potrà rivolgersi ai servizi o alle associazioni di volontariato.

In difetto delle condizioni sopradescritte il Dirigente è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

È ben inteso che la richiesta presentata dai genitori accompagnata dalla relativa certificazione medica ha validità per l'anno scolastico di riferimento. Ogni variazione o cessazione della terapia dovrà essere comunicata dai genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico in modo chiaro e tempestivo affinché lo stesso possa provvedere a darne notizia a tutti gli operatori scolastici interessati.

ART. 4 – GESTIONE DELLE EMERGENZE
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in qualsiasi caso in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

ART. 5 – AUTOSOMMINISTRAZIONE
In casi specifici riguardanti minori in accordo con il medico curante, considerato il grado di responsabilità dell'alunno è possibile prevedere l'autosomministrazione.

È dunque necessario che nell'Allegato 2 "*Certificato del medico curante pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per la somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico*"), sia chiaramente esplicitata la seguente dicitura: "*il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica indicata sorvegliato dal personale della scuola*"
Resta invariata la procedura per la richiesta sopra descritta.

ART.6 – PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali fomiti saranno utilizzati ai soli fini verranno trattati per le finalità connesse e strumentali alle attività previste dal *Protocollo di somministrazione farmaci* da parte del personale scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Tutte le informazioni acquisite attraverso la documentazione prodotta, in modalità riservata, sono sottoposte al principio di riservatezza e trattate ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/03 (Allegato 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali).

Art. 7 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art.8 - VALIDITÀ E REVISIONE
Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/2026.
Il Consiglio di Istituto procederà tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa specifica in materia.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Allegati:
- Allegato 1 - *Richiesta somministrazione farmaci salvavita*
- Allegato 2 – *Certificazione del medico curante pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per la somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico*
- Allegato 3 – *Protocollo somministrazione farmaci salvavita*
- Allegato 4 - *Verbale incontro somministrazione farmaci*
- Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali